

PAC e Aiuti annuali CSR 2026

La Regione aggiorna le norme della Condizionalità Rafforzata

La Regione del Veneto, con [DGR n. 581/2026](#), ha approvato le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal **1° gennaio 2026**. I vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata, che devono essere rispettati da tutti gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti (PAC) e di aiuti annuali delle misure di sviluppo rurale, sono dettagliati nell'**Allegato A** al citato provvedimento.

Rispetto all'anno 2025, le nuove disposizioni tengono conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale del 17.6.2026 (in fase di registrazione), di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/2649.

Si ricorda infatti che la Commissione europea, nel tentativo di semplificare gli oneri amministrativi, ha emanato il [Regolamento \(UE\) n. 2649 del 19 dicembre 2025](#), che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi. Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l'anno 2026 sono contenute nel **Decreto MASAF del 17.6.2026, n. 292670** che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi dando modo ai beneficiari di fruire delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.

Tra le semplificazioni approvate in vigore dal 1° gennaio 2026 si evidenzia:

- la **possibilità di considerare le unità di produzione biologica certificate conformi** ai requisiti delle norme BCAA1 "Mantenimento dei prati permanenti", BCAA3 "Divieto di bruciare le stoppie", BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", BCAA5 "Gestione delle lavorazioni del terreno", BCAA6 "Copertura minima del suolo" e, come di prassi, BCAA7 "Rotazione delle colture nei seminativi", le unità di produzione biologica, certificate e in conversione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848;
- la possibilità degli agricoltori e dei piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, la cui azienda ha una superficie ammissibile ai pagamenti (non più la superficie agricola dichiarata) non superiore a 10 ettari, di **essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni**;
- la possibilità degli agricoltori con una dimensione massima dell'azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata di **essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA7 "Rotazione delle colture nei seminativi"**;
- l'aumento del valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018 all'interno della norma BCAA1 "Mantenimento dei prati permanenti".

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente.

Al fine di non subire la decurtazione o la perdita totale degli aiuti UE, si raccomanda un'attenta lettura delle disposizioni contenute nell'allegato A alla DGR n. 581 del 24 giugno 2026. Di seguito si riporta l'elenco delle **BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali)** e dei **CGO (Criteri di Gestione Obbligatori)** contenuti nel provvedimento.

BCAA e CGO — DGR n. 581 del 24 giugno 2026, Allegato A (Condizionalità rafforzata 2026)
--

ZONA 1 – Clima e ambiente

BCAA 1 – *Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018 (diminuzione massima del 10%)*

Ambito: tutte le superfici a prato permanente. Obbligo: il rapporto prato permanente/superficie agricola totale non deve calare più del 10% rispetto al 2018 (calcolo a livello nazionale, soglia di allerta al 7%).

BCAA 2 – *Protezione di zone umide e torbiere*

Ambito: zone Ramsar regionali (Vincheto di Celarda, Valle Averso, Palude del Busatello, Palude del Brusà-Le Vallette). Obbligo: divieto di lavorazioni profonde che causino drenaggio delle acque, per proteggere i suoli ricchi di carbonio.

BCAA 3 (ex BCAA6) – *Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante*

Ambito: superfici a seminativo. Obbligo: divieto di bruciatura di stoppie e paglie di riso, salvo deroghe fitosanitarie autorizzate.

ZONA 1 – Acqua

CGO 1 – *Direttiva 2000/60/CE (acque), art. 11 par. 3 lett. e) e h)*

Ambito: tutte le superfici agricole. Obblighi: possesso di titolo autorizzativo per l'uso irriguo dell'acqua; registrazione nel quaderno di campagna dei fertilizzanti a base di fosforo (tramite sistema A58-WEB o registro cartaceo, a seconda della SAU aziendale).

CGO 2 (ex CGO1) – *Direttiva 91/676/CEE (nitrati)*

Ambito: superfici agricole in zone vulnerabili ai nitrati (Provincia di Rovigo, Bacino Scolante Laguna di Venezia, area dei 100 comuni di alta pianura, Lessinia/rilievi Adige, ecc.). Obbligo: rispetto della disciplina regionale sulla distribuzione agronomica di effluenti, digestati e reflui (4° Programma d'Azione Nitrati).

BCAA 4 (ex BCAA1) – *Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*

Ambito: tutte le superfici agricole. Obblighi: (a) divieto di fertilizzazione/uso fitosanitari entro 5 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua; (b) costituzione/mantenimento di una fascia inerbita di 5 m lungo torrenti, fiumi e canali.

ZONA 1 – Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 (ex BCAA5) – *Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto del gradiente della pendenza*

Ambito: seminativi con pendenza media >10%. Obblighi: (a) realizzazione di solchi acquai temporanei o lavorazione secondo le curve di livello; (b) divieto di affinamento/sminuzzamento del terreno per 60 giorni consecutivi (in Veneto: 1° dicembre–31 gennaio).

BCAA 6 (ex BCAA4) – *Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili*

Ambito: seminativi e colture permanenti (frutteti, vigneti). Obbligo: garantire copertura vegetale (naturale, seminata o residui colturali) per 60 giorni consecutivi nel periodo 15 settembre–15 maggio, salvo deroghe (forza maggiore, maggese in aridocoltura, colture sommerse come il riso, ecc.).

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito: seminativi in pieno campo. Esenzioni per aziende con prevalenza di foraggiere/prato permanente, seminativi ≤10 ha, colture sommerse; esenti da controllo/sanzione le aziende ≤30 ha.

ZONA 1 – Biodiversità e paesaggio

CGO 3 (ex CGO2) – Direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici), art. 3 e 4

Ambito: siti Natura 2000 (ZPS/ZSC) del Veneto. Obbligo: tutela degli habitat e delle specie di uccelli protette secondo le misure di conservazione regionali.

CGO 4 (ex CGO3) – Direttiva 92/43/CEE (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna), art. 6 par. 1-2

Ambito: siti di importanza comunitaria, ZSC e ZPS del Veneto. Obbligo: rispetto delle misure di conservazione stabilite dalle autorità di gestione dei siti.

BCAA 8 – A) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B) Divieto di potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione/nidificazione degli uccelli

Ambito: tutte le superfici. Obblighi: (A) conservazione di stagni, boschetti, siepi, filari, muretti a secco, alberi monumentali, ecc.; (B) divieto di potatura dal 15 marzo al 15 agosto (salvo diversa disciplina regionale).

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000

Ambito: prati permanenti in siti Natura 2000. Obbligo: divieto di conversione ad altri usi e di aratura/lavorazioni che alterino la copertura erbosa, salvo autorizzazione dell'Autorità di gestione del sito.

ZONA 2 – Salute pubblica, animale e vegetale

CGO 5 (ex CGO4) – Regolamento (CE) 178/2002 (sicurezza alimentare), artt. 14-20

Ambito: tutti i beneficiari. Obblighi: rispetto delle norme di sicurezza alimentare per produzioni animali, vegetali, latte, uova, mangimi (registrazioni, stoccaggio corretto, procedure di ritiro prodotti non conformi).

CGO 6 (ex CGO5) – Direttiva 96/22/CE (sostanze ormoniche, tireostatiche, beta-agoniste)

Ambito: tutti i beneficiari. Obblighi: divieto di somministrazione agli animali di sostanze anabolizzanti/ormonali salvo uso terapeutico veterinario controllato; rispetto dei tempi di sospensione.

CGO 7 (ex CGO10) – Reg. CE 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), art. 55

Ambito: tutte le aziende che usano fitosanitari. Obblighi: tenuta e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) per 3 anni, rispetto dell'etichetta, uso dei DPI.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (uso sostenibile dei pesticidi)

Ambito: beneficiari di pagamenti diretti. Obblighi: possesso del "patentino" fitosanitari, controllo funzionale periodico e taratura delle attrezzature, corretto stoccaggio/manipolazione/smaltimento dei prodotti fitosanitari.

ZONA 3 – Benessere degli animali

CGO 9 (ex CGO11) – Direttiva 2008/119/CE (norme minime protezione vitelli)

Ambito: allevamenti bovini/bufalini. Obblighi: divieto di box individuali oltre le 8 settimane, spazi minimi, alimentazione con colostro entro 6 ore, controlli giornalieri, divieto di museruola e taglio coda non terapeutico.

CGO 10 (ex CGO12) – *Direttiva 2008/120/CE (norme minime protezione suini)*

Ambito: allevamenti suinicoli. Obbligo: rispetto degli spazi minimi per scrofe/scrofette e altre disposizioni del D.Lgs. 122/2011 sul benessere suino.

CGO 11 (ex CGO13) – *Direttiva 98/58/CE (protezione degli animali negli allevamenti)*

Ambito: tutti gli allevamenti zootecnici (con esclusioni previste dal D.Lgs. 146/2001). Obbligo: rispetto delle misure minime generali di benessere animale negli allevamenti.